

**Tanto tuonò che piovve, buone notizie per la nautica:
ancora 120 giorni per la piena operatività di SISTE
(Sistema Telematico Centrale Nautica da Diporto) e di
STED (Sportello Telematico del Diportista)**



Il Consiglio dei Ministri nella sua ultima riunione ha approvato il regolamento che darà vita al Sistema Telematico Centrale Nautica da Diporto (Siste) e lo Sportello Telematico del Diportista (Sted). Gli uffici competenti hanno 120 giorni di tempo per diventare pienamente operativi.

Tanto tuonò che piovve, buone notizie per la nautica: il mitico sistema unico di immatricolazione delle barche e di disbrigo delle pratiche è in dirittura d'arrivo. I suoi benefici effetti li vedremo a partire dal prossimo anno.

I VANTAGGI. I vantaggi del Siste e dello Sted sono fin troppo noti: il Sistema Telematico Centrale, alla stessa stregua del Pra automobilistico, raccoglierà i dati di tutte le barche immatricolate in un unico registro che sarà “condiviso in rete”. A tutt'oggi - invece - ogni Capitaneria locale ha un proprio registro cartaceo consultabile solo nella propria sede di appartenenza.

Il Sistema telematico quindi permetterà alle Autorità di poter accedere ai dati dell'imbarcazione che intendono controllare tramite i computer anziché inseguire e “fermare” le unità in mare; contemporaneamente nasce lo STED, Sportello del Diportista, che consentirà ai clienti-utenti di poter chiedere il rilascio di documenti e poter disbrigare pratiche rivolgendosi ad uno qualsiasi dei punti autorizzati (uffici circondariali marittimi, capitanerie di porto, motorizzazione, agenzie

autorizzate) in qualunque parte d'Italia indipendentemente da dove sia immatricolata la propria barca.

RIPARTE IL LEASING NAUTICO. Questa nuova centralità del registro delle immatricolazioni (che fa capo al Dipartimento Trasporti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), potrà consentire nuovi investimenti con leasing nautico da parte degli istituti di credito, grazie alla “garanzia di trasparenza” sulla proprietà della barca: oggi, infatti, tale garanzia non è del tutto assicurata proprio a causa della carenza di comunicazione e condivisione fra i vari registri delle immatricolazioni detenuti negli uffici delle capitanerie disseminati in tutta Italia.



Il “Registro telematico della nautica da diporto” semplificherà le pratiche amministrative, favorirà la trasparenza, darà nuovo impulso al leasing nautico e ridurrà i controlli in mare.

Così scrive Fabio Pozzo (premio Assonautica “ComunicaMare” 2013, ndr) su **LA STAMPA**:

COLMATA UNA LACUNA Con l’approvazione dell’atteso DPR attuativo del “Registro telematico della nautica” si colma una grossa lacuna che vedeva l’Italia ancora annotare le

imbarcazioni e navi da diporto su libri cartacei, sparsi tra gli uffici periferici di diverse amministrazioni. Nello specifico si istituisce presso il Dipartimento Trasporti il “Sistema telematico centrale della nautica da diporto” (SISTE) e lo “Sportello telematico del diportista” (STED). Il primo per raccogliere e custodire i dati delle unità, il secondo per interagire con i cittadini. Ora le amministrazioni interessate hanno 120 giorni renderli pienamente operativi. Il nuovo sistema renderà possibile ai diportisti di avvalersi, indifferentemente, di qualsiasi ufficio marittimo, motorizzazione civile o agenzia autorizzata, assicurando un’offerta di servizi organica e capillarmente distribuita sul territorio.

STED E SISTE Lo STED provvede infatti al rilascio e all’aggiornamento della licenza di navigazione, all’annotazione delle variazioni di natura tecnica, giuridica o di sicurezza, al rilascio del duplicato in caso di sottrazione e smarrimento. Lo STED rilascia altresì il certificato di sicurezza, il certificato di idoneità, dell’autorizzazione alla navigazione temporanea e della licenza provvisoria nei casi previsti dalla legge. Per effettuare tutte queste pratiche non sarà quindi più necessario recarsi nell’ufficio dell’autorità che ha rilasciato i documenti della barca, ma sarà possibile rivolgersi presso una qualsiasi agenzia autorizzata, come già avviene per l’auto. **Il SISTE, invece, associando – fin dall’inizio della produzione o dell’importazione di una nuova unità – il numero di “telaio” e la “targa”, dà finalmente certezza alla proprietà, risolvendo uno dei problemi che hanno spinto le banche e le società finanziarie a disinvestire dal leasing nautico.** Inoltre, con il nuovo sistema, le autorità di polizia potranno effettuare gran parte dei controlli di legge sulla base di un accesso telematico, circostanza oggi negata dall’impossibilità pratica di risalire dalla targa alla proprietà. “Il Registro telematico è uno strumento fondamentale al rilancio del comparto, insieme alla riforma per la sburocratizzazione del Codice della nautica che siamo riusciti a far partire al Senato” – commenta soddisfatto il presidente di Confindustria Nautica, Massimo Perotti, che ringrazia il ministro dei Trasporti, Lupi.

PLEASURE YACHT E ancora. Una nuova circolare di semplificazione, inoltre, estende alle navi fino a 36 passeggeri le procedure già applicate ai “commercial yacht” limitati a 12 ospiti: anche per loro, spariscono le pratiche di arrivo e partenza a ogni singolo attracco (un modo per favorire l’incoming dei superyacht internazionali sulle coste italiane).



Ecco l'abstract del documento di base dell'attività parlamentare.

Il sistema telematico centrale della nautica da diporto

L'archivio **telematico** centrale / Lo sportello **telematico** del diportista

I commi da 217 a 222 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) prevedono l'istituzione del **Sistema telematico centrale della nautica da diporto** che include l'archivio **telematico** centrale, contenente le informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto, e lo Sportello **telematico** del diportista.

Il Sistema in oggetto dovrà essere istituito nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'archivio telematico centrale

Nell'**archivio telematico centrale** confluiranno le informazioni relative alle navi e le imbarcazioni da diporto di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 171/2005 (Codice della **nautica** da diporto), ovvero le unità destinate alla navigazione da diporto, con esclusione di quelle a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri. In particolare rientrano nella categoria delle imbarcazioni da diporto le unità con scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, mentre sono navi da diporto quelle con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri. Con riferimento all'archivio **telematico**, il regolamento di attuazione dovrà definire le modalità:

- del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio **telematico**, che sarà curato dagli uffici marittimi e della motorizzazione civile;
- della conservazione della documentazione;

- dell'elaborazione e fornitura delle unità da diporto iscritte;
- per la pubblicità degli atti, anche a fini antifrode.

Il regolamento dovrà inoltre definire i tempi di attuazione delle nuove procedure e le necessarie modifiche in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative.

Lo sportello telematico del diportista

Lo **Sportello telematico del diportista** è invece volto a semplificare il regime amministrativo per l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto oggetto dell'intervento. Il regolamento di attuazione dovrà disciplinare anche il funzionamento dello Sportello con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

modalità di iscrizione e cancellazione delle navi e imbarcazioni da diporto;

rilascio della licenza di navigazione;

attribuzione delle sigle di identificazione ;

procedure di trasmissione dei dati all'archivio **telematico** centrale.

Il regolamento di attuazione dovrà altresì stabilire le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell'utenza, da parte delle associazioni nazionali di costruttori, importatori e distributori di unità da diporto e da parte dei soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Le menzionate associazioni sono anche tenute a fornire i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici per contribuire al funzionamento del Sistema **telematico** centrale della **nautica** da diporto.

Le tariffe da versare a fronte delle attività svolte dallo Sportello saranno determinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e saranno versate su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello stato, per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.